

Doveri e comportamenti dei singoli consiglieri. Introduzione dell'art. 28 bis nel Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.
(Delibera del 20 gennaio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 gennaio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“1. Il Consiglio Superiore della Magistratura adempie la funzione assegnatagli dall'art. 105 della Costituzione: esso si pone quindi come organismo costituzionale che assicura il rispetto del principio di autonomia ed indipendenza dell'Ordine giudiziario. Proprio in ragione di tale funzione è prevista una sua composizione mista di laici e togati ed è stabilita, per la legittimità delle sue deliberazioni, una presenza numerica minima sia di laici sia di togati. I temi dell'efficienza e della trasparenza dell'azione consiliare sono essenziali alla credibilità dell'organo e, in ultima analisi, della magistratura stessa nel suo complesso.

La rilevanza ed estrema delicatezza dei compiti assegnati dalla Costituzione al Consiglio comporta di per sé che il suo corretto e tempestivo funzionamento sia assicurato non solo dall'allestimento di adeguate strutture di supporto all'attività ma anche (e soprattutto) dalla piena consapevolezza, da parte di ogni singolo consigliere, della rilevanza della funzione svolta e quindi dall'adozione, da parte sua, di regole di comportamento coerenti col ruolo affidatogli col mandato dai magistrati o dal Parlamento. E', peraltro, del tutto ovvio che né la legge né il regolamento interno del Consiglio possano contemplare disposizioni relative ai doveri ed agli obblighi di ogni singolo consigliere (essendo previsti dall'art. 33 della legge n. 195 del 1958 solo evidenti aspetti di incompatibilità con l'esercizio di determinate funzioni o professioni) ed ancor meno prevedere strumenti volti a sanzionare condotte deontologicamente censurabili. L'aspetto precettivo e sanzionatorio, infatti, mal si concilia con lo svolgimento di un simile elevato compito istituzionale essendo lecito ritenere che la consapevolezza dei doveri insiti nella funzione sia connaturata al livello etico dei componenti eletti.

2. Non si può, peraltro, ignorare che nella percezione comune dell'opinione pubblica, sia interna all'Ordine giudiziario che generale, sia forte la sensazione che l'azione consiliare non sia sempre adeguata alle necessità e che alcune scelte siano in qualche misura condizionate da logiche diverse. Di ciò si è reso autorevole interprete il Capo dello Stato, che nella seduta del 1 agosto 2006 ha ricordato che è necessario procedere al di fuori di logiche strettamente correntizie, rivelatesi di ostacolo ad un corretto esercizio delle funzioni consiliari, ed ancora da ultimo nella seduta plenaria del 6 giugno 2007 ha richiamato il Consiglio alla <<necessità che i criteri di valutazione prescindano dalla mera anzianità o da logiche correntizie “che – come ebbi modo di dire – travalichino i limiti della normale dialettica”>>, invitando a non fermarsi lungo la strada virtuosa intrapresa.

Analoghe considerazioni possono essere espresse in relazione a deviazioni che rispondono ad interessi lobbistici, logiche trasversali, rapporti amicali o simpatie e collegamenti politici.

Proprio in adesione all'auspicio appena richiamato, occorre, pertanto, in questa sede ribadire che ciascun consigliere è cosciente che l'adempimento di incarichi di alto rilievo costituzionale implica necessariamente una particolare accentuazione del principio secondo il quale il fine considerato nell'operare è unicamente quello istituzionale nella consapevolezza che il suo perseguimento, allorché si opera in un organismo collegiale, viene assicurato dall'apporto di ogni singolo liberamente autodeterminatosi. Invero questa è l'essenza della funzione qual è concepita dalla carta costituzionale che impone di concepire il ruolo consiliare come servizio “alto” da rendere alla collettività.

3. La libera autodeterminazione di ciascun componente del Consiglio comporta che la volontà che viene manifestata sia frutto di un personale studio e valutazione delle questioni considerando anche le opinioni manifestate dagli altri consiglieri nella sede a ciò deputata. Non corrisponderebbe quindi a tale modello il rendersi acritico interprete in sede consiliare di posizioni di gruppi politici o di singoli esponenti politici nonché di gruppi dell'associazionismo giudiziario o di singoli magistrati anche solo per ragioni di appartenenza o di "debito" elettorale.

E' contrario al principio della libera determinazione il far discendere da accordi tra gruppi o singoli che assumano, al di fuori del lavoro di commissione e della partecipazione di tutti i suoi componenti, pratiche spartitorie tese a preordinare le scelte da operare con particolare riferimento ad uffici direttivi, semidirettivi o comunque di rilievo, ivi compresi gli incarichi attribuiti dal Consiglio per attività di formazione o altro.

L'indipendenza ed il prestigio del componente di nomina parlamentare in relazione al suo ruolo di provenienza (avvocato o professore universitario) si difende anche evitando di mantenere in essere, di fatto, situazioni che ingenerino incompatibilità e che si assumano formalmente dimesse. La sospensione delle attività professionali durante la consiliatura, quindi deve essere e deve apparire effettiva.

Ogni consigliere, quindi, deve manifestare piena consapevolezza del ruolo e garantire l'osservanza delle regole etiche e comportamentali ad esso connesse.

E' perciò contrario a tale concezione del ruolo l'utilizzo improprio di regole (quale quella del numero legale) poste a garanzia del funzionamento del Consiglio secondo il dettato costituzionale e quindi è da escludersi la correttezza di condotta volta deliberatamente a creare ostacolo alle attività istituzionali col far venir meno il numero legale ed attuata per ragioni personali o politiche.

4. Il consigliere, il cui incarico è, per volontà della Costituzione, esclusivo, deve adempiere ai compiti a lui affidati con la diligenza e la laboriosità necessarie in ragione dell'alta funzione che è chiamato a svolgere.

Il rispetto dei programmi di lavoro prefissati negli ordini del giorno dei lavori di commissione e di plenum, garantisce non solo un ordinato modus operandi che consente al singolo consigliere di programmare i propri impegni e lo studio delle pratiche ma, soprattutto, assicura la regolarità e tempestività dell'azione consiliare secondo una preordinata e razionale programmazione la cui inosservanza determina perniciosi effetti "a cascata" sulla funzionalità del sistema.

L'adempimento dei compiti di presidenza di commissione comporta che tale incarico non sia concepito come dovuto riconoscimento personale od al gruppo d'appartenenza ma come ulteriore e concreto impegno consiliare che deve essere svolto non con burocratica impostazione ma con attivo e dinamico impulso per contribuire, nel rispetto dell'attività delle altre commissioni, al miglior funzionamento del Consiglio.

I presidenti delle commissioni dovranno, di conseguenza, assicurare che i lavori avvengano nel rispetto del calendario, evitando modifiche (tanto più se improvvise) e comunque concomitanze o sovrapposizioni con attività di altre commissioni.

Il consigliere deve, a sua volta, favorire il regolare svolgimento dei lavori evitando comportamenti che collidano con tale esigenza. Deve, ad esempio, assicurare la sua stabile presenza ai lavori delle commissioni di cui è componente ovvero la sua stabile presenza in plenum nonché il rispetto dell'orario dei lavori. In particolare vanno poi evitate richieste di rinvio della trattazione di determinate pratiche allorché l'assenza discenda non da oggettivi impedimenti bensì da scelte discrezionali di priorità operate dal consigliere.

E' infine essenziale sottolineare che i magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio

Studi ed il personale amministrativo devono poter svolgere i compiti loro specificatamente affidati in linea con le relative competenze, senza essere chiamati a svolgere attività che non rientrano tra di esse.

5. Ogni consigliere, inoltre, per l'obbligo di lealtà comportamentale richiesta dall'alta funzione istituzionale esercitata, è tenuto a rispettare i doveri di segreto e di riserbo, così come precisati negli articoli 18 e 19 del Regolamento Interno, oltre che a fornire ogni opportuna collaborazione diretta a garantire la piena attuazione di dette disposizioni da parte di tutte le componenti organizzative del Consiglio superiore della magistratura.

Il rispetto di tali doveri, fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'ordinamento per le ipotesi di violazione del segreto di ufficio e della riservatezza da assicurare a protezione dei dati personali, richiede un qualificato sforzo di autoresponsabilità.

Gli artt. 18 e 19 del Regolamento Interno, infatti, operano un contemperamento tra l'esigenza di garantire la sfera di riservatezza delle singole persone coinvolte nelle procedure consiliari e quella di assicurare l'esercizio di una funzione pubblica elettiva di rilievo costituzionale, specificando in termini elastici le modalità e tipologie di atti in ordine ai quali è indispensabile il segreto o, comunque, il riserbo.

Ciascun consigliere, pertanto, deve essere estremamente attento nel valutare se le informazioni di cui disponga possano, o debbano, essere divulgate, o se, invece, sia necessario privilegiare le esigenze di riservatezza.

6. Il consigliere, ancora, in considerazione dei compiti di vigilanza e controllo affidati al Consiglio, deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che anche solo in apparenza possano essere interpretate come interferenze in procedimenti giudiziari in corso.

7. L'esperienza dell'attività consiliare, in conclusione, impone di adottare sempre più modelli virtuosi che consentano al Consiglio di superare i momenti di difficoltà e di fornire una risposta in termini adeguati e tempestivi ai propri compiti. In questa prospettiva, si muove la previsione di una sessione annuale sullo stato delle attività dell'organo di autogoverno, finalizzata ad un esame dell'andamento dei lavori del Consiglio e di tutte le sue articolazioni. La forte condivisione di questi principi e l'esigenza di assicurare trasparenza all'attività consiliare, consiglia di prevedere in via regolamentare un momento pubblico di riflessione annuale sulla propria attività, sul modo con il quale è stata condotta l'azione istituzionale, sui risultati conseguiti e sui possibili programmi futuri. E ciò al duplice fine di migliorare la propria azione in termini di funzionalità e nitidezza attraverso il confronto delle opinioni, e di rendere conto di quanto realizzato e del rispetto degli impegni assunti, anche al fine di restituire al Consiglio la credibilità e il prestigio consoni al suo ruolo di organo di rilevanza costituzionale.

Pertanto, si propone di inserire nel Regolamento Interno un articolo 28 bis, denominato "Sessione sullo stato delle attività del Consiglio superiore della magistratura", come di seguito riportato:

Dopo l'art. 28 R.I. è introdotto il seguente art. 28 bis R.I.

Art. 28 bis

Sessione sullo stato delle attività del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio dedica annualmente una sessione di lavori all'esame dello stato delle

sue attività.

2. La sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio si articola in una o più sedute, convocate dal Comitato di Presidenza.

3. Nel corso dell'esame sullo stato delle sue attività il Consiglio procede:

a) all'esame dell'attività delle Commissioni, anche sulla base di relazioni presentate dalle Commissioni stesse, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all'andamento del contenzioso sulle relative delibere;

b) all'esame delle attività del Comitato scientifico, del Comitato per le pari opportunità in magistratura e dei comitati e gruppi di lavoro eventualmente istituiti;

c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento di disciplina del personale e le disposizioni di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità;

d) alla programmazione delle attività per il successivo anno ed all'individuazione degli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.

4. All'esito della sessione, il Consiglio può impartire direttive alle Commissioni ai sensi dell'art. 21.

5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio sono comunicati a tutti i magistrati".